

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale

COMUNE DI VOLPIANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Contratto n. 3793 di repertorio

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA  
FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE DI VOLPIANO (TO) PER IL  
PERIODO DAL 01.01.2023 AL 31.12.2032.

IMPRESA: AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - PARTITA IVA  
07019840011

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 9469534AA8

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitre, addì cinque del mese di aprile in Volpiano e nella  
residenza municipale, avanti a me, BARBATO Susanna, Segretario  
Comunale del Comune di Volpiano, firma digitale intestata a BARBATO  
Susanna, rilasciata dalla Società InfoCert S.p.A. valida fino al 08.02.2026 e  
non revocata, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica  
amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4,  
lettera c) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., si sono costituiti:  
- da una parte il sig. CAGNA Franco, nato a Cuorné (TO) il 13.03.1968,  
Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla Persona, del Comune di  
Volpiano (C.F. 01573560016), firma digitale intestata a CAGNA Franco,  
rilasciata dalla Società InfoCert S.p.A. valida fino al 03.11.2023 e non  
revocata, il quale dichiara di intervenire in questo atto in esecuzione del  
Decreto Sindacale n. 800 del 27.10.2022 e in esecuzione degli artt. 107, c. 2  
e 3, lettera c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, esclusivamente  
in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Volpiano, che nel contesto

dell'atto verrà chiamato per brevità anche "Concedente";

-dall'altra il sig. CORRADO Mario, nato a Cosenza il 12.09.1959 e residente a Vinovo (TO), viale Lombardia 1/1, firma digitale intestata a CORRADO Mario, rilasciata da InfoCert S.p.A. valida fino al 29.11.2023 e non revocata, il quale interviene in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante di AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI (Partita Iva 07019840011) con sede a Venaria Reale (TO), viale Buridani n. 56, aggiudicataria del servizio, come risulta dall'apposita visura camerale, di cui è oggetto il presente atto, che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità anche "Concessionario", della cui identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di voler rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il pieno consenso, quindi mi chiedono di far constatare per atto pubblico quanto segue:

#### **PREMESSO**

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2012 il Comune di Volpiano ha esercitato il diritto di prelazione previsto all'art. 10 della Legge 475/1968, divenendo titolare della sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione, ubicata in Volpiano;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26.04.2012, il Comune di Volpiano ha approvato la bozza di Convenzione con il Comune di Venaria Reale, per la gestione in economia della farmacia comunale, concordando con lo stesso Comune una organica collaborazione per la gestione di tale farmacia, da attuarsi attraverso l'Azienda Speciale Multiservizi, afferente la sede farmaceutica n. 4 di cui lo stesso Comune di

Volpiano è titolare;

- Che la convenzione con il Comune di Venaria Reale per la gestione della farmacia comunale è stata sottoscritta il 26.07.2012, con scadenza il 31.12.2022;

- Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 04.07.2022, il Comune di Volpiano ha stabilito di procedere alla gestione del servizio della propria farmacia comunale, mediante il modulo della concessione a terzi, con individuazione del concessionario mediante gara ad evidenza pubblica e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei vincoli europei sulla concorrenza e sulla gestione dei servizi pubblici locali;

- Con deliberazione n. 113 del 26.09.2022 la Giunta Comunale ha approvato il progetto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della farmacia comunale composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnico illustrativa (Progetto di servizio); Capitolato d'oneri e allegata Planimetria; Requisiti e criteri di gara;

- Che con determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 687 del 29.09.2022 è stato avviato esperimento di gara mediante procedura aperta per l'affidamento della concessione in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato D. Lgs., valutabile in base agli elementi specificati nel disciplinare di gara, demandando alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione NET, l'espletamento della gara;

- Che in data 21.12.2022 è stata esperita la procedura aperta per l'individuazione del concessionario;

- Che l'Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale (TO) è risultata

aggiudicataria della concessione in oggetto, come si rileva dal relativo verbale, unitamente all'offerta, approvati dall'Unione NET, di cui si è preso atto con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla persona n. 1022 del 29.12.2022, con la quale è stata altresì disposta, per le ragioni nella stessa indicate, la consegna anticipata del servizio al concessionario dal 01.01.2023;

- Che si è proceduto a verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autodichiarati in sede di gara;

- Che è altresì stata verificata, ai fini della stipula del presente contratto, la permanenza della regolarità contributiva della società aggiudicataria;

- Che il contratto viene stipulato in assenza di Informazione antimafia, in quanto il termine di cui all'articolo 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del Decreto Legislativo citato, il Comune di Volpiano recederà dal contratto.

Tutto ciò premesso, è considerato parte integrante e sostanziale del presente contratto, i contraenti convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Volpiano, come sopra rappresentato, in esecuzione dei provvedimenti citati in premessa, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta, la concessione del servizio di gestione di farmacia comunale (sede farmaceutica n. 4) e delle attività riconducibili alla connessa azienda commerciale, funzionale al servizio.

#### **ART. 3 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il Concessionario si obbliga a dare esecuzione alla concessione nei termini, nei modi e alle condizioni descritte nel presente Atto, nonché sulla base delle norme, patti e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara e dall'offerta tecnico-economica presentata dallo stesso Concessionario nel corso della procedura di assegnazione della concessione.

#### **ART. 4 - DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE**

Il servizio farmaceutico oggetto del presente contratto costituisce servizio pubblico preordinato alla tutela della salute pubblica. Le attività correlate al servizio farmaceutico comprendono:

- a) dispensazione, su presentazione della ricetta del medico, di specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico-chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale;
- b) le altre attività complementari al servizio farmaceutico, anche descritte dal concorrente in sede di gara con la propria proposta tecnico-economica.

Il servizio sarà espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dal presente contratto, dal Capitolato d'Oneri, dall'offerta presentata in sede di gara, dalla Carta della qualità dei servizi e dagli atti ad essi allegati. Il Comune è e resta titolare della sede farmaceutica n. 4 mentre il Concessionario è affidatario della gestione del servizio e titolare dell'azienda commerciale connessa al servizio stesso.

Il Concedente rimane estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché i terzi in genere con i quali il Concessionario intrattenga rapporti dipendenti, collegati o anche soltanto

occasionati dalla presente Concessione.

#### **ART. 5 - UBICAZIONE DELLA FARMACIA**

La farmacia comunale, oggetto della presente concessione, deve essere ubicata nel Comune di Volpiano, all'interno del perimetro della zona farmaceutica n. 4, come descritta dal Progetto di servizio e dal Capitolato d'Oneri.

Il locale deve, inoltre, rispettare le distanze obbligatorie minime di legge rispetto alle altre sedi farmaceutiche.

La farmacia, in caso di cambio della sede, dovrà comunque mantenere l'ubicazione all'interno della predetta perimetrazione per tutta la durata del contratto.

La concessione comprende l'obbligo, per il Concessionario, di provvedere, a propria cura e spese:

1) all'individuazione di un locale commerciale composto da un numero adeguato di vani così destinati: – area esposizione e vendita; – magazzino e area conservazione medicine; – servizi igienici e spogliatoio; – laboratorio analisi;

2) alla dotazione di arredi, beni, personale e di quanto necessario per il regolare svolgimento del Servizio.

Poiché il Concedente è e resta il Comune, titolare della sede farmaceutica, la denominazione "Farmacia comunale" deve essere mantenuta nell'insegna e in ogni altra forma di pubblicità commerciale.

#### **ART. 6 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)**

Le Parti danno atto che il Concessionario ha presentato in sede di gara il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) attestante la sostenibilità economica e

finanziaria dell'offerta presentata, depositato in atti del Comune. Il Piano è oggetto di monitoraggio, ai sensi dell'art. 20 del Capitolato d'Oneri.

#### **ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**

La durata della concessione è fissata in anni 10 (dieci) dal 01.01.2023 al 31.12.2032, fatte salve le ipotesi di anticipata cessazione prevista dal presente contratto, dal Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.

È espressamente escluso il rinnovo della concessione alla sua scadenza. Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a titolo di avviamento ovvero ad altro titolo.

L'eventuale revoca dell'affidamento da parte del Concedente e connessa risoluzione del contratto, per fatti imputabili al Concessionario, comporta la cessazione anticipata del rapporto tra le parti e legittima il Concedente stesso ad esercitare un'azione risarcitoria nei confronti del Concessionario. Il Comune, a questo scopo, si rivarrà sulla cauzione definitiva, a titolo di penale forfetaria.

Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento del servizio fino all'assunzione di quest'ultimo da parte del nuovo gestore, il Concessionario sarà tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del contratto, per il tempo strettamente necessario, alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standards, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine all'ulteriore continuazione del rapporto.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBCONCESSIONE**

Il Concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del

presente contratto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto a terzi ovvero l'affidamento a terzi della gestione del servizio e dell'uso dei locali.

#### **ART. 9 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone di concessione annuo dovuto dal Concessionario al Concedente per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito in € 75.670,00 (euro settantacinquemilaseicentoseventanta) oltre IVA, così determinato a seguito del rialzo percentuale dello 0,625% offerto ed accettato in sede di gara rispetto alla base di gara (€ 75.200,00), pari all'8% del fatturato stimato complessivo annuo di € 940.000,00= al netto dell'IVA.

Il canone concessorio sarà, altresì, aggiornato ogni anno, dal 1° gennaio 2023, in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI).

Fermo restando che il canone di concessione, per tutta la durata del rapporto contrattuale, non potrà essere inferiore alla percentuale offerta in sede di gara dal Gestore pari a 8,625% e calcolata sul fatturato stimato complessivo annuo di euro 940.000,00= oltre IVA, qualora, nel corso di una o più annualità, il Gestore dovesse realizzare un fatturato superiore a quello stimato, la medesima percentuale verrà rapportata al fatturato effettivamente realizzato, con conseguente adeguamento in aumento del corrispettivo concessorio. Il canone deve essere versato al Concedente nei termini previsti dall'art. 6 del Capitolato d'Oneri.

Il Concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento di quanto dovuto. Nel caso si verifichi tale ipotesi, si applicherà quanto previsto dal medesimo art. 6 del Capitolato d'Oneri.

### **ART. 10 - DIRETTORE DELLA FARMACIA**

Il Concessionario è obbligato, per tutta la durata della concessione, ad affidare la direzione della farmacia ad un farmacista iscritto all'Albo professionale dei farmacisti, in possesso di un'esperienza come farmacista, di almeno due anni.

Come risulta dagli atti di gara, è nominato Direttore della farmacia il dott. Marco Nebbia, nato a Torino il 05.06.1983, codice fiscale NBBMRC83H05L219D, residente a San Mauro T.se, via Superga n. 6, iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti della Provincia di Torino al n. 7539 dal 27.01.2009. In caso di sostituzione del Direttore, il Concessionario dovrà comunicare al Concedente, entro 5 giorni dalla nomina, il nominativo del nuovo Direttore, iscritto all'Albo professionale dei Farmacisti ed in possesso del requisito di esperienza biennale maturata alla data di sostituzione.

### **ART. 11 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato d'Oneri, nel Progetto di servizio, nell'offerta presentata in sede di gara, nella Carta dei servizi e dagli atti ad essi allegati.

Il Progetto di servizio, il Capitolato d'Oneri ed allegata planimetria, Requisiti e criteri di gara, visionati e controfirmati dai contraenti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Comune di Volpiano, unitamente alla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 26.09.2022 di approvazione e si intendono facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati.

**ART. 12 - MODIFICA ASSETTO AZIENDALE**

Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente al Concedente ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura dell'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 13 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E**

**ASSICURAZIONE**

Il Concessionario è l'unico responsabile della gestione del servizio, dei locali da esso utilizzati nonché dell'esecuzione di eventuali lavori strumentali al servizio, sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

In particolare, il Concessionario si impegna, per tutta la durata del contratto di servizio, a tenere manlevato e indenne il concedente da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel capitolato, nell'offerta presentata in sede di gara, nella Carta dei servizi e negli atti ad essi allegati, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al concedente.

Il Concessionario libera, pertanto, il Concedente da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dall'esecuzione dei lavori, dalla gestione del servizio, dall'uso dei propri locali e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.

La sorveglianza ed i controlli da parte del Concedente non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del concessionario e/o di terzi in relazione agli

obblighi nascenti dalla concessione.

A tale riguardo ed ai sensi dell'art. 14 del Capitolato d'Oneri, il concessionario ha prodotto copia della seguente polizza assicurativa:

- responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro, RCT-O n. 65/18718333, emessa da Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., agenzia di Torino Centro, nonché quietanza di premio con copertura fino al 30.06.2023.

Il Concessionario è obbligato a mantenere tale polizza assicurativa fino alla data di scadenza della concessione e comunque fino al subentro del nuovo gestore.

Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalle Compagnie di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, o per qualsiasi altra causa.

#### **ART. 14 - GARANZIA - CAUZIONE DEFINITIVA**

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti derivanti dalla stipulazione del presente contratto e ai sensi dell'art. 14 del Capitolato d'Oneri, il Concessionario ha prestato cauzione definitiva nella misura di € 37.835,00 mediante garanzia fideiussoria n. 460011798875 emessa in data 10.03.2023 da Unicredit S.p.A. sede di Torino.

Tale cauzione è stata ridotta del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il Concedente di propria autorità avrà diritto di valersi della cauzione definitiva come sopra prestata ed il

Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà fissato qualora il Concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni contrattuali a carico del Concessionario.

#### **ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCEDENTE**

Il Concedente assume gli obblighi di assistenza e di cooperazione espressamente previsti dal Capitolato d'Oneri, cui le Parti rinviano.

#### **ART. 16 - CONTROLLO E VERIFICHE DEL CONCEDENTE**

Il Concedente ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio oggetto del Contratto.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal Concedente, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del servizio.

#### **ART. 17 - MISURE DI SICUREZZA A TUTELA DEI LAVORATORI E DEI TERZI**

Il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità.

In conseguenza, il Concedente e così pure il personale da esso preposto alla direzione e sorveglianza del servizio, resteranno sollevati dalle medesime

responsabilità.

#### **ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Concedente potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice Civile qualora si verifichi anche una sola delle fattispecie elencate all'art. 17 "Clausola risolutiva espressa" del Capitolato d'Oneri, che si intende qui integralmente richiamato.

#### **ART. 19 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO PREVIA**

##### **DIFFIDA**

La risoluzione per inadempimento previa diffida è disciplinata dall'art. 18 del Capitolato d'Oneri, che si intende qui integralmente richiamato.

#### **ART. 20 - PENALI**

L'applicazione di penali è disciplinata dall'art. 16 del Capitolato d'Oneri, che si intende qui integralmente richiamato.

#### **ART. 21 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

##### **FINANZIARI**

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite la Tesoreria del Comune di Volpiano mediante bonifico bancario.

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. Il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 9469534AA8.

#### **ART. 22 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTIMAFIA**

Ai fini dell'osservanza della vigente disciplina antimafia ed in particolare dell'articolo 92 comma 3 del D.Lgs n. 159/2011, decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'Informazione, è possibile procedere alla stipula del contratto, anche in assenza della stessa. Ai sensi dell'articolo 94 comma 2,

nel caso in cui si accerti, successivamente alla stipula del contratto, la sussistenza di una causa di divieto di cui all'art. 67 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il Comune si riserva di recedere dal presente contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

**ART. 23 – OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il concessionario si dichiara edotto del contenuto della Sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2023/2025 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 02.02.2023.

Il concessionario si obbliga al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti pubblici del Comune di Volpiano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 24.01.2022.

**ART. 24 – DICHIARAZIONE ANTI-PANTOUFLAGE**

Il concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., di non avere concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Amministrazione committente.

**ART. 25 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**

Il Concessionario si obbliga ad offrire i propri servizi in modo regolare,

continuativo, rispettando il sistema dei turni e degli orari di apertura previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché dai provvedimenti dei competenti Enti e ordinanze in materia (art. 12 del Capitolato).

L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche del servizio ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica.

In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate al concedente e all'ASL territorialmente competente.

Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il concedente da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Il Concessionario dovrà assicurare che siano rispettate le norme in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146.

#### **ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la sede legale dell'impresa, a Venaria Reale (TO), viale Buridani n. 56, obbligandosi ad informare il Concedente di ogni variazione.

#### **ART. 27 - CONTROVERSIE**

Nel caso di controversie tra le parti, è competente il Giudice ordinario. Il foro territorialmente competente è quello di Ivrea. E' esclusa pertanto la

clausola arbitrale.

#### **ART. 28 - SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo del concessionario (art. 21 del Capitolato).

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto in contratto è soggetto al pagamento dell'IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

#### **ART. 30 - RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel Capitolato d'Oneri, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia e alle norme del Codice civile, in quanto applicabili.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Richiesto, io Segretario Comunale, ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, redatto da me, Segretario Comunale, con l'ausilio di persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici, su numero sedici facciate per intero e numero nove righe della diciassettesima facciata, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che

ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono, con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) D.Lgs. 82/2005, con me e alla mia presenza, rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati, per averne già presa cognizione.

Il Responsabile Settore Amministrativo e Servizi alla persona: (CAGNA Franco)

Il Concessionario: (CORRADO Mario)

Il Segretario Comunale: (BARBATO Susanna)